

COMUNE DI STRIANO

*Provincia di
Napoli*

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PER IL BIENNIO 2015-2016

INDICE

- ART. 1* – Oggetto, natura e luoghi di erogazione dei servizi**
- ART. 2* – Osservanza delle leggi e regolamento**
- ART. 3* – Durata della concessione**
- ART. 4* – Corrispettivo del servizio**
- ART. 5* – Cauzione**
- ART. 6* – Variazioni di tariffa**
- ART. 7* – Carattere del servizio**
- ART. 8* – Obblighi del Concessionario**
- ART. 9* – Impianti delle pubbliche affissioni**
- ART. 10* – Attuazione del servizio**
- ART. 11* – Obblighi del Comune**
- ART. 12* – Personale**
- ART. 13* – Recapito del Concessionario**
- ART. 14* – Responsabilità del concessionario**
- ART. 15* – Vigilanza e controllo**
- ART. 16* – Gestione contabile**
- ART. 17* – Servizi gratuiti e riduzioni**
- ART. 18* – Penalità**
- ART. 19* – Risoluzione del contratto di concessione**
- ART. 20* – Divieti**
- ART. 21* – Gestione del servizio**
- ART. 22* – Spese contrattuali**
- ART. 23* – Controversie**
- ART. 24* – Rinvio**

Articolo 1

Oggetto, natura e luoghi di erogazione dei servizi

L'affidamento ha per oggetto i seguenti Servizi, in concessione:

- a) la gestione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, dell'imposta sulla pubblicità effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche – diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- b) la gestione, l'accertamento e riscossione, anche coattiva, delle pubbliche affissioni che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche;
- c) la gestione, l'accertamento e riscossione, anche coattiva, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, integrato e successive modificazioni di legge introdotte. In particolare, fra le occupazioni temporanee, sono comprese quelle con tende e simili, quelle realizzate con attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante, quelle realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, quelle realizzate per le attività commerciali con attrezzature del tipo "dehors", quelle realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, quelle realizzate in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti civili e religiosi.

Articolo 2

Osservanza delle leggi e regolamento

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP regolate dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute negli appositi Regolamenti Comunali allorché aggiornati in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 3

Durata della concessione

La durata dell'appalto è fissata in **anni 2 (due), naturali successivi e continui**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ferma restando la facoltà per l'Ente di disporre con provvedimento

motivato l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 d.lgs. n. 163/2006 e 302 Dpr n. 207/2010. L'Ente si riserva di disporre, alla scadenza del predetto termine, la proroga, alle medesime condizioni di aggiudicazione, in favore dell'aggiudicatario per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio al nuovo concessionario.

Articolo 4

Corrispettivo del servizio

Il servizio reso dal concessionario è compensato mediante riconoscimento di un aggio percentuale sulle riscossioni a qualunque titolo effettuate con impegno, comunque, da parte del concessionario di versare al Comune un minimo garantito annuo. L'aggio è individuato dalle operazioni di gara. Il servizio è soggetto ad Iva.

L'ammontare delle riscossioni effettuate, fermo restando il minimo garantito, al netto dell'aggio come sopra convenuto, deve essere versato presso la Tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, **entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio di ciascun anno**, con presentazione al Comune del rendiconto delle riscossioni effettuate. Con la scadenza dell'ultima rata di ogni anno solare, il Concessionario deve integrare la quota parte di minimo garantito eventualmente non coperta dai versamenti delle riscossioni effettuate, nelle tre rate precedenti.

Gli eventuali ritardi comportano l'applicazione degli interessi, al saggio legale vigente, sulle somme non versate, che possono essere recuperate dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910 n. 639.

Alle condizioni economiche così come sopra stabilite trova applicazione l'art. 115 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Articolo 5

Cauzione

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri, specificati nell'art. 1, il Concessionario è tenuto a costituire, anteriormente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti e del pagamento delle penali eventualmente comminate.

Il deposito cauzionale deve avere validità pari a tutta la durata della concessione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

La cauzione è prestata a garanzia: del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune; dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario ha la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

La cauzione definitiva è costituita o rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Il documento deve contenere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c. e l'impegno dello stesso ad effettuare il pagamento della somma garantita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il deposito cauzionale deve essere espressamente intestato a tutti i prestatori di servizi facenti parte del raggruppamento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 da parte dell'Amministrazione comunale che conseguentemente aggiudica l'appalto al prestatore di servizi che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di comunicazione della regolare esecuzione del contratto di appalto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel citato art. 113 del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e s.m.i.

Articolo 6

Variazioni di tariffa

Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale o disposte dalla Legge.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse.

Articolo 7

Carattere del servizio

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e quindi obbligatori. Per nessuna ragione possono essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dal Codice Civile.

Articolo 8

Obblighi del Concessionario

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- a) ad applicare il D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni e tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia;
- b) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dal Comune;
- c) a organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari per garantirne la corretta esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- d) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che devono essere trasmessi per conoscenza all'Amministrazione comunale ;
- e) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli sono richiesti;
- f) a tenere aggiornata una mappa generale, recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
- g) ad assicurare un monitoraggio continuo, avvalendosi di proprio personale, sulle esposizioni pubblicitarie esistenti sul territorio comunale e sulle occupazioni di spazio pubblico, ai fini del controllo del versamento dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e sulla TOSAP.

Il Concessionario risponde nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti in conseguenza di negligenza o mancanza di controllo del medesimo concessionario;

- h) a effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l'impatto visivo dell'ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;
- i) ad essere immediatamente reperibile a mezzo recapito telefonico, e-mail, fax dall'Amministrazione e ad essere reperibile dall'utenza negli orari di apertura al pubblico concordati con l'Amministrazione;
- j) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della Legge n. 212/2000, (Statuto dei contribuenti e s.m.i.) informando, in particolare, lo stesso utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché a rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
- k) a trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una rendicontazione analitica riepilogativa di tutti gli introiti dell'anno precedente. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indica nella richiesta;
- l) a mettere a disposizione degli utenti/contribuenti la modulistica necessaria attraverso

pubblicazione sul sito web dell'Ente. A tal fine il concessionario deve coordinarsi con l'organo dell'Ente competente per le pubblicazioni sul sito web dell'Ente;

- m) a gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione online sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che deve altresì consentire l'estrapolazione dei dati statistici. I programmi informatici devono quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa e/o tariffe. Tale banca dati deve essere messa a disposizione dell'Ufficio tributi per l'attività di incrocio necessaria per gli altri tributi comunali, inoltre, allo scadere della Concessione deve essere consegnata al Comune concedente senza onere alcuno per quest'ultimo;
- n) a presentare, al termine di ogni anno, entro il 31 gennaio successivo, una dettagliata relazione sul contenzioso;
- o) al termine del contratto di concessione, a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione;
- p) a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica in ordine ai requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;
- q) a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato in modo diligente e da garantirne il miglior funzionamento;

Il concessionario può essere soggetto passivo al pari dell'Amministrazione comunale nel processo tributario. Davanti alle Commissioni tributarie può farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Articolo 9

Impianti delle pubbliche affissioni

Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvede ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Prima dell'inizio del servizio, il Responsabile del Servizio, in contraddittorio con il concessionario provvede ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, di cui viene redatto verbale contenente:

- a) ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
- b) dimensioni;
- c) stato di conservazione;
- d) tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.).

Il verbale, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal concessionario, costituisce a tutti gli effetti quale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.

Il concessionario deve assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti necessaria a garantirne la conservazione, funzionalità e l'uso.

Il concessionario deve, altresì, occuparsi della sostituzione a proprie spese degli impianti se obsoleti.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di ampliare il numero degli impianti fino a un massimo del 10% in più rispetto al numero attuale. Le spese relative ai procedimenti amministrativi volti ad emettere il provvedimento di autorizzazione e quelle relative all'installazione dei nuovi impianti sono a carico del concessionario.

Tutti gli impianti eventualmente installati a spese del Concessionario sono di proprietà dell'Ente senza alcun onere a carico dell'Ente stesso. In caso di decadenza della concessione tutti gli impianti e le migliorie realizzate dal concessionario sono di proprietà dell'Ente senza alcun onere a carico dello stesso.

E' a carico del concessionario l'eventuale canone in favore dei privati per l'installazione di mezzi pubblicitari su facciate o altri spazi di proprietà privata. E' a carico del concessionario sia il canone in favore dei privati per gli impianti già installati sia per quelli di nuova installazione. Nessun canone è a carico del concessionario per gli impianti installati sugli edifici di proprietà comunale o collocati sul suolo pubblico.

Il concessionario non può installare in nuovi impianti su edifici aventi carattere storico o su quelli individuati dall'Ente a suo insindacabile giudizio. Sui predetti edifici non è possibile alcuna pubblicità o affissione.

Articolo 10

Attuazione del servizio

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, comma 7, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Il Concessionario riceverà le dichiarazioni per le occupazioni temporanee e permanenti riscuotendo contestualmente la relativa tassa, secondo le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.

Il Comune vigilerà ed effettuerà i dovuti controlli affinché il servizio abbia a procedere regolarmente.

Per tutte le forme pubblicitarie, le affissioni e le occupazioni di spazi pubblici effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dalla vigente legislazione e recepite. All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario o dell'Ente, di procedere nei confronti dei contravventori per violazioni alle norme del Codice della Strada.

I reclami dei committenti dovranno essere presi in considerazione e ritenuti validi, ove legittimamente prodotti entro la scadenza del periodo di commissione.

Art. 11 Obblighi del Comune

Il Comune è tenuto:

- a) a rilasciare al Concessionario, in ordine a ciascun servizio, copia del regolamento comunale, della deliberazione inerente la classificazione delle vie e delle piazze pubbliche nonché quelle di determinazione delle tariffe;
- b) a trasmettere puntualmente al Concessionario copia di tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate in ordine alla occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche ed alla pubblicità permanente e temporanea.

Il Comune si impegna per tutta la durata del contratto a non servirsi di altri per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione.

In ogni caso, il Concessionario deve prendere visione della documentazione autorizzativa comunale, ai fini della determinazione ed esazione del tributo da parte dell'utente, ovvero fornire tutte le informazioni necessarie per l'eventuale perfezionamento delle pratiche presso i competenti uffici comunali.

Articolo 12 Personale

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, deve segnalare al Comune i nominativi del personale incaricato per l'espletamento del servizio, con individuazione del Responsabile della Direzione del servizio, ed indicarne i successivi cambiamenti.

Tutto il personale della ditta appaltatrice deve essere retribuito dalla stessa, senza alcun onere per il Comune; la Ditta Concessionaria è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati. Nessun diritto, pertanto, può essere fatto valere verso

l'Amministrazione comunale, se non quelli previsti dalla legge.

I dipendenti del Concessionario devono essere dotati di tessera di riconoscimento.

Compete al Concessionario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

Il personale impiegato presso l'Ufficio sito sul territorio comunale di cui all'art. 13 del presente capitolato deve essere professionalmente preparato a rispondere ai quesiti ed a soddisfare le esigenze dei contribuenti/utenti. A tal fine deve essere sottoposto ad aggiornamenti periodici a cura ed onere del Concessionario.

Tutto il personale addetto ai servizi deve tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti dell'utenza e del pubblico in genere, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto quando ricorrano gravi motivi che a proprio insindacabile giudizio rendano necessaria la sostituzione.

Articolo 13

Recapito del Concessionario

Il Concessionario è tenuto ad istituire, pena la decadenza, con decorrenza dall'inizio della Concessione e per tutta la durata della stessa, a sue spese, nell'ambito del territorio comunale, un ufficio adeguatamente attrezzato e con relativo personale, al quale possono rivolgersi i contribuenti/utenti, per qualsiasi esigenza in merito all'oggetto del presente Capitolato.

L'ufficio deve essere aperto al pubblico negli orari concordati con l'Amministrazione comunale. L'ufficio deve essere situato in una zona facilmente accessibile e deve inoltre essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di idonee indicazioni. E' compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente/utente dell'imposta sulla pubblicità, dell'utenza del servizio pubbliche affissioni e della TOSAP. Presso l'ufficio devono essere esposti:

- la tariffa dell'imposta di pubblicità;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa relativa alla tosap;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

Art. 14
Responsabilità del
concessionario

Dal giorno in cui è effettuato il verbale di consegna, il Concessionario è responsabile del servizio e subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti e dai regolamenti comunali.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causati per colpa del personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, ovvero da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose sia per mancata erogazione del servizio verso i committenti sia per qualunque causa dipendente inerente l'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.

Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dagli impianti per le pubbliche affissioni, il cui massimale non può essere inferiore ad € 300.000,00.

Articolo
15
Vigilanza e
controllo

Il servizio è svolto sotto la vigilanza del Responsabile del Servizio comunale competente. Quest'ultimo può disporre tutti i controlli e le verifiche che ritiene opportuni.

Il concessionario deve rendersi disponibile in relazione a qualunque controllo il Responsabile del Servizio comunale competente ritenga opportuno effettuare sia in ordine alla gestione del servizio che all'entità e regolarità delle riscossioni.

Art. 16
Gestione contabile

Per la gestione contabile delle somme riscosse devono essere osservate puntualmente le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle Finanze del 26/04/1994, pubblicato nella G.U. n.130 del 6/06/1994.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio deve essere conservata, dal Concessionario, sino alla scadenza del contratto, presso la propria sede principale fermo restando

l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'Ente concedente intende eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Articolo 17

Servizi gratuiti e riduzioni

Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti Comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale vigente.

Articolo 18

Penalità

Il responsabile del Servizio comunale competente in caso di negligenza nell'esecuzione del servizio, di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, di inosservanza del presente capitolato, contesta l'infrazione e/o l'inadempimento al concessionario attribuendogli un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per presentare controdeduzioni ed eliminare il disservizio.

Le controdeduzioni sono valutate entro 15 (quindici) dalla ricezione.

Qualora il Responsabile ritenga di non accogliere le osservazioni presentate irroga una sanzione variabile a seconda della gravità da 200,00 euro a 2500,00 euro.

Le penali sono detratte dalla cauzione definitiva. Quest'ultima conseguentemente deve essere integrata dal concessionario.

Articolo 19

Risoluzione del contratto di concessione

Il Comune può risolvere la concessione della gestione del servizio in oggetto nel caso in cui la Ditta commetta una o più delle seguenti violazioni:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta concessionaria rimaste inevase, nonostante formali contestazioni del Comune;
- non versi o versi con ritardo, per più di una volta nell'arco dell'anno, le somme dovute alle prescritte scadenze;
- abbandono del servizio da parte della Ditta concessionaria;

- qualora la Ditta concessionaria sia dichiarata fallita;
- qualora la Ditta concessionaria ceda a terzi, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal contratto;
- mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi;
- in caso di cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. 11/09/2000 n. 289.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'Ente escute la cauzione definitiva.

Sono a carico del concessionario ogni voce di spesa che l'Ente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In caso di risoluzione, il Comune può assumere direttamente la gestione del servizio ed ha diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di risoluzione, degli uffici, dei beni e delle attrezzature adibite al servizio per garantire la continuità dello stesso.

La concessione si intende risolta in pieno diritto qualora nel corso della gestione sono emanate norme legislative che determinino la cessazione della concessione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dal Comune se non previsto dalla legge.

Art. 20

Divieti

Non è consentita la cessione del presente contratto ed è vietata la sub concessione del servizio, tranne per le attività di seguito elencate:

- a) installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti di affissione;
- b) materiale di affissione dei manifesti;
- c) stampe e spedizioni

In caso di violazione, si verificherà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 21

Gestione del servizio

Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria attraverso il sito web dell'Ente. A tal fine il Concessionario deve coordinarsi con l'organo competente per le pubblicazioni sul sito web dell'Ente. Il personale addetto all'ufficio del Concessionario sul territorio del Comune deve fornire ai contribuenti tutte le informazioni necessarie. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei

singoli contribuenti, che deve altresì consentire l'estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi devono quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa e o tariffe. **Tale banca dati deve essere messa a disposizione dell'ufficio tributi per l'attività di incrocio necessaria per gli altri tributi comunali.** Allo stesso tempo il concessionario deve utilizzare le banche dati dei tributi comunali per la propria attività di recupero evasione. La gestione deve essere conforme al regolamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e sull'imposta di pubblicità ed al regolamento TOSAP, una volta aggiornati alla vigente normativa.

Art.22

Spese contrattuali

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del Regio decreto 827/24.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto per tasse, diritti ed accessori, compresi i diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 23

Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dei servizi in concessione è competente il Foro di Torre Annunziata.

Articolo 24

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme generali del Codice Civile ed a quelle speciali del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme dei regolamenti comunali dei servizi oggetto della concessione.